

Il punto sulle misure covid per cittadini e lavoratori

Una veloce panoramica sulle disposizioni ed i principali obblighi da rispettare

Anche in considerazione delle molte richieste di chiarimenti pervenute dagli agenti circa le misure anti covid attualmente in vigore riteniamo utile riepilogare alcune informazioni e fornire un breve prospetto nella speranza che possa essere di aiuto nel chiarire eventuali dubbi circa gli adempimenti da porre in essere per essere in linea con le previsioni normative e non incorrere in sanzioni.

Attualmente l'obbligo vaccinale per il Covid-19 riguarda solo le seguenti categorie professionali:

- Personale sanitario
- Personale scolastico
- Personale delle forze dell'ordine

Dal 1° febbraio 2022 il green pass ("base"), come ben sappiamo, è necessario per accedere agli uffici pubblici, ai servizi postali, nelle banche e negozi non essenziali e per altre attività come da tabella allegata.

È importante sapere che sempre a far data dal 1° febbraio è prevista una sanzione di 100 euro per gli over 50 che non hanno ancora adempiuto l'obbligo vaccinale, disposta dal Ministero della Salute per il tramite dell'Agenzia delle Entrate. In questo caso gli over 50 sanzionati hanno un termine perentorio di 10 giorni ...

segue a pag. 2

In questo numero

- Il punto sulle misure covid per cittadini e lavoratori
- Ecco i nuovi minimali e massimali Enasarco per il 2022
- Il Caro Carburante strangola gli agenti
- La modifica unilaterale del contratto di agenzia
- L'angolo degli agenti e consulenti finanziari
- Agenti sardi, arrivano i ristori
- L'esperto risponde
- Rubrica previdenziale Enasarco

Ecco i nuovi minimali e massimali Enasarco per il 2022

Vi ricordiamo che a partire dal 1° gennaio 2022, in virtù della variazione dell'indice Istat pari al +1,9%, sono aumentati i massimali ed i minimali Enasarco.

Nel 2022, i minimali e massimali Enasarco rivalutati saranno quindi pari a

- per gli agenti monomandatari:
minimale € 880 – massimale € 39.255
- per gli agenti plurimandatari:
minimale € 440 – massimale € 26.170

Resta invece confermata al 17% l'aliquota contributiva.

Agenti sardi, arrivano i ristori Finalmente si sbloccano i fondi per gli agenti dell'isola previsti nella legge omnibus

I Voucher ristori della Regione Sardegna per gli agenti di commercio saranno erogati dalle singole Camere di Commercio. Le risorse disponibili messe a disposizione dalla Regione Sardegna sono pari ad 8 milioni di euro a favore degli agenti di commercio, con un contributo massimo di 2mila euro cad. Gli agenti interessati dovranno presentare la domanda di contributo esclusivamente per via telematica, attraverso la piattaforma RESTART (<https://restart.infocamere.it>) le cui modalità di accesso e di utilizzo saranno rese disponibili sui siti internet delle varie camere di commercio sarde: Camera di Commercio di Cagliari-Oriстано (www.caor.camcom.it), Camera di Commercio di Sassari (www.ss.camcom.it) e Camera di Commercio di Nuoro (www.nu.camcom.it). Il contributo potrà essere erogato solo previa verifica della regolarità contributiva Inps/Inail

Non saranno ammesse domande presentate con altre modalità. ...

segue a pag. 8

FATTURE
PROVVIGIONALI
ELETTRONICHE?
CARTACEE?

**SCARICA IL
SOFTWARE
GRATUITO
PER TUTTI GLI
AGENTI DI
COMMERCIO**



**INVIO IMMEDIATO
TRAMITE CANALE
TELEMATICO SDI**

Emetti le tue
Fatture Provvigionali
Elettroniche e Cartacee
in modo totalmente gratuito.

Vai sul Sito Internet
www.FattureAgenti.IT
e attiva il tuo Account.

Tutto Gratis al 100%

Scopri le Funzionalità
del Software Gratuito



la **FORZA**
di un **SOFTWARE**
per **AGENTI**

USA LA FORZA 

Il punto sulle misure covid per cittadini e lavoratori

Una veloce panoramica sulle disposizioni ed i principali obblighi da rispettare

a cura di **Luca Orlando**

— Componente Direttivo Nazionale Federagenti —

Anche in considerazione delle molte richieste di chiarimenti pervenute dagli agenti circa le misure anti covid attualmente in vigore riteniamo utile riepilogare alcune informazioni e fornire un breve prospetto nella speranza che possa essere di aiuto nel chiarire eventuali dubbi circa gli adempimenti da porre in essere per essere in linea con le previsioni normative e non incorrere in sanzioni.

Attualmente l'obbligo vaccinale per il Covid-19 riguarda solo le seguenti categorie professionali:

- Personale sanitario
- Personale scolastico
- Personale delle forze dell'ordine

Dal 1° febbraio 2022 il green pass ("base"), come ben sappiamo, è necessario per accedere agli uffici pubblici, ai servizi postali, nelle banche e negozi non essenziali e per altre attività come da tabella allegata.

È importante sapere che sempre a far data dal 1° febbraio è prevista una sanzione di 100 euro per gli over 50 che non hanno ancora adempiuto l'obbligo vaccinale, disposta dal Ministero della Salute per il tramite dell'Agenzia delle Entrate. In questo caso gli over 50 sanzionati hanno un termine perentorio di 10 giorni per contestare la violazione comunicata dall'Agenzia delle Entrate, trasmettendo alle Asl una certificazione attestante le presunte ragioni che potrebbero giustificare il differimento.

Dal 15 febbraio 2022, poi, indipendentemente dall'attività lavorativa svolta, gli ultracinquantenni per accedere ai luoghi di lavoro devono

avere il **green pass rafforzato**, che si ottiene soltanto:

- con l'effettuazione della vaccinazione;
- a seguito di guarigione dal contagio da Covid-19 (debitamente certificata).



Ecco di seguito una tabella riassuntiva delle attività, delle modalità di svolgimento delle stesse e delle relative modalità di accesso.

Tutte le misure attualmente previste rimangono tendenzialmente in vigore sino al termine del periodo emergenziale che al momento in cui scriviamo è previsto per il 31 marzo 2022.

ATTIVITÀ NELLE QUALI SI ACCEDE CON GREEN PASS "BASE" E/O "RAFFORZATO"		
ATTIVITÀ	MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ	MODALITÀ DI ACCESSO
<ul style="list-style-type: none"> • BAR • RISTORANTI 	CONSUMAZIONE AL BANCO AL CHIUSO	GREEN PASS "RAFFORZATO"
	CONSUMAZIONE AL TAVOLO ALL'APERTO E AL CHIUSO	GREEN PASS "RAFFORZATO"
	TUTTI I SERVIZI DI RISTORAZIONE ALL' APERTO	GREEN PASS "RAFFORZATO"
<ul style="list-style-type: none"> • SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO STRUTTURE RICETTIVE 	RISERVATO <u>ESCLUSIVAMENTE</u> AI CLIENTI ALLOGGIATI	GREEN PASS "RAFFORZATO"
	ALL' APERTO <u>NON</u> RISERVATO AI SOLI CLIENTI ALLOGGIATI	GREEN PASS "RAFFORZATO"
	AL CHIUSO <u>NON</u> RISERVATO AI SOLI CLIENTI ALLOGGIATI	GREEN PASS "RAFFORZATO"
<ul style="list-style-type: none"> • SERVIZIO DI MENSA AZIENDALE E CATERING CONTINUATIVO SU BASE CONTRATTUALE 	<u>AL CHIUSO O ALL'APERTO</u>	GREEN PASS "BASE"
<ul style="list-style-type: none"> • ALBERGHI • ALTRE STRUTTURE RICETTIVE 	ALLOGGIO PRESSO ALBERGHI E ALTRE STRUTTURE RICETTIVE	GREEN PASS "RAFFORZATO"

<ul style="list-style-type: none"> • SALONI DI BARBIERI E PARRUCCHIERI • CENTRI ESTETICI • ISTITUTI DI BELLEZZA • SERVIZI DI MANICURE E PEDICURE • ATTIVITÀ DI TATUAGGIO E PIERCING • SARTORIE • LAVANDERIE E TINTORIE, ANCHE INDUSTRIALI 		GREEN PASS “BASE”
<ul style="list-style-type: none"> • PUBBLICI UFFICI <p>UFFICI ESCLUSI DALL’OBBLIGO DEL “GREEN PASS BASE”:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uffici aperti al pubblico delle Forze di polizia e delle polizie locali, allo scopo di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali indifferibili, di prevenzione e repressione degli illeciti; - Uffici giudiziari e uffici dei servizi socio-sanitari esclusivamente per la presentazione indifferibile e urgente di denunce da parte di soggetti vittima di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci o per consentire lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per cui è necessaria la presenza della persona convocata. <ul style="list-style-type: none"> • SERVIZI POSTALI • SERVIZI BANCARI • SERVIZI FINANZIARI 		GREEN PASS “BASE”
<ul style="list-style-type: none"> • ATTIVITÀ COMMERCIALI attività escluse dall’obbligo del “green pass base”: <ul style="list-style-type: none"> - Commercio al dettaglio in esercizi specializzati e non specializzati di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi di alimenti vari), escluso in ogni caso il consumo sul posto; - Commercio al dettaglio di prodotti surgelati; - Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati; - Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati; - Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari; - Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica); - Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati; - Commercio al dettaglio di materiale per ottica; - Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento. 		GREEN PASS “BASE”

<ul style="list-style-type: none"> • MEZZI DEL TRASPORTO PUBBLICO O PRIVATO DI LINEA (aerei, treni, navi e traghetti; autobus e pullman di linea che collegano più di due regioni; autobus e pullman adibiti a servizi di noleggio con conducente, mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale) 	<p>OBBLIGO UTILIZZO DISPOSITIVO DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE DI TIPO FFP2</p>	<p>GREEN PASS "RAFFORZATO"</p>
<ul style="list-style-type: none"> • MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA (taxi ed autovetture fino a 9 posti, compreso quello del conducente, adibiti a servizio di noleggio con conducente, ad eccezione di quelli in servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale) 	<p>OBBLIGO UTILIZZO MASCHERINA</p>	<p>SENZA GREEN PASS</p>

Soggetti Esenti:

Non è richiesto il possesso della Certificazione verde COVID-19 alle seguenti categorie:

- bambini sotto i 12 anni;
- soggetti esenti per motivi di salute dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica. Fino al 28 febbraio 2022 possono essere utilizzate le certificazioni di esenzione in formato cartaceo rilasciate, a titolo gratuito, dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi sanitari regionali o dai Medici di medicina generale o Pediatri di libera scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale, emesse nel rispetto delle modalità definite nella Circolare Ministero della Salute del 4 agosto 2021;
- cittadini che hanno ricevuto il vaccino Reither (una o due dosi) nell'ambito della spe-

rimentazione Covitar fino al 28 febbraio 2022;

- persone in possesso di un certificato di vaccinazione anti SARS-Cov-2 rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino, fino al 28 febbraio 2022.

Sanzioni:

L'accesso alle attività commerciali senza essere in possesso della prescritta certificazione verde anti covid comporta una sanzione da 400 a 1.000 euro (con possibilità di pagamento in misura ridotta entro 5 giorni di una somma pari ad € 280).

L'accesso al luogo di lavoro nel settore privato da parte di personale sprovvisto di una delle certificazioni verdi COVID-19 comporta per il lavoratore una sanzione da 600 a 1.500 euro (con possibilità di pagamento in misura ridotta entro 5 giorni di una somma pari ad € 420).

Gli agenti si devono vaccinare?

Abbiamo ricevuto svariate richieste da parte di agenti su come comportarsi nel caso in cui l'azienda richieda all'agente di sottoporsi alla vaccinazione per esercitare la propria attività.

Fermo restando che per coloro che hanno compiuto i 50 anni l'obbligo è prescritto dalla legge, per gli altri non sussiste un obbligo legale di procedere alla vaccinazione. Poiché però per accedere in quasi tutte le attività o luoghi di lavoro è necessario possedere il green pass base appare evidente che laddove gli agenti (con meno di 50 anni) non volessero nemmeno sottoporsi all'effettuazione del tampone, ciò potrebbe legittimare, sulla falsariga delle disposizioni dettate per gli altri lavoratori, l'azienda preponente a sospendere gli effetti del mandato al termine del periodo emergenziale senza però che ciò costituisca giusta causa per la risoluzione del rapporto. ■

Fare rifornimento è diventato un ulteriore balzello che penalizza sempre di più la categoria

Il Caro Carburante strangola gli agenti

Niente aiuti, dovendo affrontare costi sempre crescenti per lavorare

Mentre la categoria è ancora colpita dagli strascichi della crisi pandemica e completamente dimenticata dall'ultimo decreto sostegni ecco arrivare l'onda anomala del "caro carburante" (Benzina, gasolio, gpl) causato dalla crisi ucraina e dalle spinte inflazionistiche sempre più forti che rischiano di minare gli obiettivi di ripresa che il governo si è dato con il PNRR.

Come noi ben sappiamo l'agente di commercio percorre mediamente circa 50.000 km annui (di cui una gran parte su rete autostradale); in un anno il prezzo dei carburanti è aumentato in modo esponenziale passando per esempio per la benzina dall' 1,42€/lt del 1° gennaio 2021 a 1,76 (+19%) del 1° gennaio 2022 (ma proprio in questi giorni anche per via della situazione internazionale la benzina ha toccato € 1,96€/lt segnando così un +38% sulla rete autostradale); il gasolio nello stesso periodo è passato da 1,30€/lt a 1,63 (+20%) ed il Gpl da 0,62€/lt a 0,82 (+ 24%).

Si tratta di aumenti insostenibili per la categoria che si vanno ad aggiungere al "caro bollette" ed è per questo che Federagenti chiede con forza al Governo un intervento di sostegno a favore della categoria per esempio aumentando il credito di imposta sui carburanti previsto per gli agenti e rappresentanti di commercio in sede di dichiarazione dei redditi.

Gli agenti e i rappresentanti di commercio sono strozzati dal caro carburante ormai divenuto una tassa quotidiana per chi, come queste categorie professionali, ripone proprio nell'automobile il primo strumento di lavoro ed il proprio "ufficio", quale strumento essenziale per la propria attività.

Chiediamo nuovamente al ministro dell'economia e finanze, delle infrastrutture ed ai presidenti delle Commissioni Finanze di Camera e Senato la detrazione del 100% del costo del carburante e meccanismi di salvaguardia a fronte dell'impennata continua dei prezzi.

L'esecutivo deve aver ben chiaro che a fronte di costi nettamente aumentati gli ordinativi sono diminuiti ed i pagamenti da parte delle mandanti (anch'esse in sofferenza) sono fortemente dilazionati. Ciò contribuisce alla chiusura dell'attività e/o all'evasione contributiva, con la beffa di non poter utilizzare alcun ammortizzatore sociale (cassa integrazione, indennità di mobilità ecc) prevista invece per i lavoratori dipendenti. La categoria è in forte sofferenza e prova ne sono le decine di migliaia di cessazioni registrate dalle camere di commercio nell'ultimo periodo. ■




RADIO AGENTI LA WEB RADIO 100% AGENTI DI COMMERCIO

NON CERCARE LA FREQUENZA

Inquadra il QR Code oppure collegati al tuo store e scarica la **app di Radio Agenti**. Ascoltaci dal tuo cellulare!





Disponibile su



SEGUI LE TRASMISSIONI ANCHE IN DIRETTA VIDEO

Tutte le puntate di Radio Agenti **live** sul canale **YouTube** e sulla pagina **Facebook**. Seguici e intervieni in diretta!



La modifica unilaterale del contratto di agenzia

Il preponente deve operare in buona fede esercitando le facoltà concessegli dagli AEC

di **Francesco Caporale**

— Conciliatore Sindacale Federagenti Roma —

Gli Accordi Economici Collettivi in vigore, sia pure con termini e modalità diverse, consentono la riduzione unilaterale, da parte della preponente di elementi quali la zona, il portafoglio clienti, la percentuale delle provvigioni assegnati all'Agente e risultanti in base al contratto sottoscritto fra le parti.

L'attribuzione di tale facoltà alla azienda mandante è sempre stata giustificata con la necessità dell'impresa di determinare liberamente le proprie politiche commerciali e con la possibilità di poter così meglio adeguare il rapporto alle reali dinamiche così come modificatesi durante il decorso del tempo.

A fronte dell'esercizio di un diritto potestativo riconosciuto alla azienda preponente (quello appunto di apportare modifiche unilaterali), la contrattazione collettiva prevede che, ricorrendo determinate condizioni, l'agente possa, entro 30 giorni, comunicare di non accettare la variazione apportata che quindi sarà considerata equipollente, per espressa volontà delle parti collettive, ad una comunicazione di preavviso di recesso da parte della casa mandante.

Ma cosa succede se nei 30 giorni l'agente non esercita tale facoltà e poi si rende conto che le riduzioni apportate dalla mandante sono troppo penalizzanti per lui?


La risposta ci viene offerta, in forma indiretta, da una interessante e recente sentenza della corte di cassazione (Cass. Civ. sez. II, ord. n. 29164 del 20 ottobre 2021).

Nel caso di specie fra la mandante e l'agente erano in corso due contratti distinti: uno per la telefonia mobile ed uno per la telefonia fissa. La mandante aveva revocato quello per la telefonia fissa escludendo così quella tipologia di clienti e per quanto riguarda il contratto per la telefonia mobile aveva ommesso di fornire gli usuali database da cui l'agente doveva attingere per reperire nuova clientela. A seguito di tale operato l'agente alcuni mesi dopo aveva disdetto il contratto ancora in essere ritenendo, nel caso di specie, sussistente la giusta causa per la conseguente drastica riduzione di attività registrata a seguito del comportamento tenuto dall'azienda mandante.

La Corte di Cassazione nel confermare l'interpretazione fornita sia dalla corte distrettuale sia dalla Corte di appello ha ritenuto sussistente la giusta causa di recesso da parte dell'agente affermando che "nel contratto di agenzia, l'attribuzione al preponente del potere di modificare talune clausole e, in particolare, quelle relative all'ambito territoriale ed alla misura delle prov-

vigioni, può trovare giustificazione nella necessità di meglio adeguare il rapporto alle esigenze delle parti, così come modificatesi durante il decorso del tempo, occorrendo tuttavia - affinché non ne rimanga esclusa la forza vincolante del contratto nei confronti di una delle parti contraenti - che tale potere abbia dei limiti e, in ogni caso, sia esercitato dal titolare con l'osservanza dei principi di correttezza e buona fede.

Nell'ipotesi sottoposta al vaglio dei giudici, già le decisioni di merito, con ricostruzioni e valutazioni ritenute dalla Cassazione immuni da censure logiche, avevano ravvisato nell'intervenuta riduzione unilaterale della clientela affidata all'agente - che aveva comportato inoltre la necessità di riconfigurare le modalità di svolgimento dell'attività di impresa di quest'ultima - un inadempimento del preponente di rilevante importanza e tale da non consentire la prosecuzione, anche temporanea, del rapporto. ■



Federagenti



- **VUOI RICEVERE GRATUITAMENTE TUTTE LE NOVITÀ DI INTERESSE PER LA CATEGORIA, AD ESEMPIO IN TEMA DI FATTURAZIONE ELETTRONICA, DI PREVIDENZA ENASARCO, DI CONTRATTO DI AGENZIA, E MOLTO ALTRO?**

Invia una mail a info@federagenti.org chiedendo di ricevere la newsletter Federagenti per posta elettronica, sarai sempre aggiornato sulla professione e sulle novità fiscali e previdenziali di settore

Visto il numero di richieste sempre maggiori rivolte a Federagenti sia da agenti e consulenti in attività finanziaria che chiedono assistenza nei rapporti con le mandanti, sia da agenti e/o soggetti comunque interessati a conoscere le prospettive offerte da queste professioni, abbiamo deciso di attivare, a partire dal corrente mese, una nuova rubrica, tendenzialmente periodica, dedicata al mondo dell'intermediazione finanziaria. Il primo contributo ci è inviato dall'Avv. Di Giunta, consulente legale di Federagenti Lombardia

I requisiti per diventare consulente finanziario

a cura di Antonio Di Giunta

— Avvocato del Foro di Milano – Consulente legale
Federagenti Lombardia —

Negli ultimi anni, nell'ambito dei mercati finanziari, si è sviluppata in maniera esponenziale la figura del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede. Tale sviluppo è parallelo a quello di altre forme di investimento effettuate per il tramite di piattaforme on-line (ad esempio Plus500; eToro; Moneyfarm), ma risulta comunque evidente che affidare i propri risparmi ad entità "astratte" non potrà mai risultare rassicurante come interfacciarsi fisicamente con un soggetto che, conoscendo il proprio cliente, potrà consigliare il miglior investimento in strumenti finanziari in base alla situazione economica e agli obiettivi finanziari di quest'ultimo. Il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede svolge la sua attività come dipendente, agente o mandatario di una banca o altro intermediario finanziario (SIM, SGR, banche) ed è strutturalmente indipendente rispetto agli investimenti consigliati ai clienti.

La figura è disciplinata dall'articolo 31 del D. lgs n. 58/1998 ed inoltre dal Regolamento dell'albo O.C.F. Come si evince dal dettato del comma 4 dell'articolo 31, è stato istituito l'albo unico dei consulenti finanziari (O.C.F.) per la cui iscrizione è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Requisiti di onorabilità e assenza di situazioni impeditive o di incompatibilità con l'attività: è necessario essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 novembre 1998, n. 472, nonché non versare in una del-

le situazioni previste dall'articolo 2 del predetto Decreto o in una situazione che comporti l'incompatibilità con l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 157 del Regolamento Intermediari.

- **Requisiti professionali:** è necessario aver conseguito un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, nonché aver superato la prova valutativa indicata dall'Organismo.

Una volta effettuata l'iscrizione all'albo, al consulente finanziario potrà applicarsi la disciplina relativa al contratto di agenzia con alcuni correttivi dovuti alla peculiarità del rapporto:

- 1.** Come si evince dal disposto dell'articolo 31 del D. lgs. N. 58/1998, il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede deve essere una persona fisica, non potrà quindi assumere forma societaria;

- 2.** Sempre l'articolo 31 dispone inoltre che il consulente può esercitare l'attività in qualità di dipendente, agente o mandatario;

- 3.** L'attività può essere svolta esclusivamente nell'interesse di un solo soggetto, ma questo vincolo è limitato ad attività connesse a "strumenti finanziari, servizi finanziari e prodotti finanziari", questo significa che il consulente può assumere altri incarichi da altri operatori per promuovere prodotti di natura diversa (ad es. di natura creditizia, di pagamento o assicurativi). L'attività di consulente finanziario non è quindi incompatibile con l'attività di agente in attività finanziaria. Tuttavia, questa affermazione deve tenere conto del vincolo di mono mandato di cui all'articolo 31, per cui si dovrà analizzare quanto stabilito in sede contrattuale. Quindi se fosse previsto uno specifico divieto in capo al consulente di assumere altri mandati, anche se non in concorrenza, quest'ultimo si esporrà alla legittima reazione del preponente.

Il regolamento dell'albo, all'articolo 106, prevede inoltre una serie di incompatibilità per il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede:

- a)** con la qualità di sindaco o suo collaboratore ai sensi dell'articolo 2403-bis del Codice civile, responsabile o addetto al controllo interno, presso soggetti abilitati;

- b)** con la qualità di amministratore, dipendente o collaboratore di un soggetto abilitato non appartenente al gruppo al quale appartiene quello per conto del quale opera il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;

- c)** con la qualità di socio, amministratore, sindaco o dipendente della società di revisione incaricata della certificazione del bilancio del soggetto abilitato per conto del quale opera il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;

- d)** con l'iscrizione nel ruolo unico degli agenti di cambio;

- d-bis)** con l'esercizio dell'attività di consulente finanziario autonomo di cui all'articolo 18-bis del Testo Unico;

- e)** con ogni ulteriore incarico o attività che si ponga in grave contrasto con il suo ordinato svolgimento.

Inutile dire che quest'insieme stringente di requisiti per l'accesso alla professione è richiesto dalla normativa proprio per tutelare e garantire al meglio gli utenti in un settore così delicato come quello della gestione e raccolta del risparmio. ■



Federagenti
CISAL

• **I CONSULENTI FEDERAGENTI SONO A TUA DISPOSIZIONE PER RISOLVERE LE PROBLEMATICHE INPS/ENASARCO**

Agenti sardi, arrivano i ristori

Finalmente si sbloccano i fondi per gli agenti dell'isola previsti nella legge omnibus

I Voucher ristori della Regione Sardegna per gli agenti di commercio saranno erogati dalle singole Camere di Commercio. Le risorse disponibili messe a disposizione dalla Regione Sardegna sono pari ad 8 milioni di euro a favore degli agenti di commercio, con un contributo massimo di 2mila euro cad. Gli agenti interessati dovranno presentare la domanda di contributo esclusivamente per via telematica, attraverso la piattaforma RESTART (<https://restart.infocamere.it>) le cui modalità di accesso e di utilizzo saranno rese disponibili sui siti internet delle varie camere di commercio sarde: Camera di Commercio di Cagliari-Oriстано (www.caor.camcom.it), Camera di Commercio di Sassari (www.ss.camcom.it) e Camera di Commercio di Nuoro (www.nu.camcom.it). Il contributo potrà essere erogato solo previa verifica della regolarità contributiva Inps/Inail.

Non saranno ammesse domande presentate con altre modalità.

Il Bando è già disponibile dal 15 febbraio 2022 sui siti della Camere di Commercio e le domande possono essere presentate, pena la non ammissibilità, dalle ore 10 del 21 febbraio 2022 fino alle ore 10 del 2 marzo 2022.

Entro 10 giorni dalla data di scadenza del bando, ciascun ente camerale provvederà a pubblicare nel proprio sito istituzionale l'elenco delle domande pervenute nel proprio ambito territoriale.

La Federagenti esprime la propria soddisfazione per la conclusione (si spera) finalmente positiva della questione che dovrebbe garantire agli agenti sardi un aiuto quanto mai indispensabile nel momento attuale visti gli aumenti indiscriminati del costo di alcuni beni e servizi primari per lo svolgimento della professione quali il carburante, l'energia elettrica ed il gas. (G.F.) ■



RADIO AGENTI LA WEB RADIO 100% AGENTI DI COMMERCIO

**VUOI RIMANERE SEMPRE
INFORMATO SUL PALINSESTO?**

- Manda un **Whatsapp** al **329.672.55.62**
- Scrivi **PROGRAMMAZIONE**
- Riceverai un messaggio di **CONFERMA**

NON CERCARE LA FREQUENZA

Inquadra il QR Code oppure collegati al tuo store e scarica la app di Radio Agenti. Ascoltaci dal tuo cellulare!



www.RadioAgenti.IT



redazione@radioagenti.it



[329.672.55.62](https://wa.me/3296725562)

L'esperto risponde

a cura di **Luca Orlando**

— Componente Direttivo Nazionale Federagenti —

Domanda: Sono un agente plurimandatario, ho tre mandati in essere ed a fine maggio maturerò il diritto a pensione. Relativamente ad uno dei contratti sto già lavorando il periodo di preavviso a seguito di recesso comunicato dalla mandante, mentre gli altri due contratti sono normalmente in essere e soprattutto uno di essi è particolarmente importante sia dal punto di vista dell'imponibile che dell'anzianità perché rappresenta circa il 70%, del mio fatturato ed è in piedi dal 2006. Quali sono i passi che devo compiere per concludere correttamente i rapporti senza perdere le indennità di fine rapporto.

Risposta: In relazione al contratto per cui sta lavorando il periodo di preavviso la situazione appare già chiara: avendo ricevuto comunicazione di disdetta dall'azienda con preavviso è chiaro che stiamo parlando di una interruzione del rapporto senza contestazioni da parte dell'azienda e quindi alla scadenza del periodo di preavviso lei avrà diritto a tutte le indennità previste dalla normativa che regola il contratto (Aec o codice civile).

Per quanto riguarda invece gli altri due rapporti regolarmente in essere gli AEC (vds art. 10 dell'AEC Industria del 2014 e art. 13 dell'AEC Commercio del 2009 così come integrato con le modifiche 29 marzo 2017) stabiliscono espressamente che l'agente conserva il diritto alle indennità di fine rapporto se matura:

- il diritto alla pensione di vecchiaia o vecchiaia anticipata INPS e/o Enasarco;

Se i contratti sono regolati solo dal codice civile, l'art. 1751 c.c. prevede che l'agente conservi il diritto alle indennità qualora il recesso dal contratto sia giustificato da circostanze... quali età... per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell'attività." In questo caso la giurisprudenza, pacificamente, riconosce la sussistenza di tale requisito laddove l'agente raggiunga l'età richiesta dall'ordinamento per il riconoscimento della pensione di vecchiaia.

Ciò premesso e partendo dall'assunto che i suoi contratti siano regolati dagli AEC, una volta maturato il diritto a pensione lei potrà comu-

nicare alle preponenti la maturazione del diritto e dare disdetta rispettando i termini di preavviso applicabili ai due rapporti in essere con diritto a vedersi corrispondere le indennità di fine rapporto spettanti.

Il termine di preavviso per un agente plurimandatario che da disdetta è pari a tre mesi nel caso di applicazione della normativa degli AEC. Per sua sicurezza le consigliamo, prima di procedere con qualsiasi comunicazione alle mandanti, di:

- richiedere ed ottenere la certificazione della data di maturazione del diritto a pensione da parte dell'ente previdenziale (ecocert INPS);
- inviare la lettera di dimissioni successivamente alla maturazione del diritto e non come fanno alcuni precedentemente a tale data facendo affidamento sul fatto che il requisito anagrafico maturerà durante il periodo di preavviso evitando così contestazioni o sterili polemiche con la mandante.

Siribadisce che la maturazione del diritto a pensione non esonera l'agente dal dovere di prestare il periodo di preavviso che quindi, tranne diverse indicazioni da parte dell'azienda preponente, dovrà essere regolarmente lavorato. In ogni caso, vista la delicatezza e la rilevanza degli adempimenti da porre in essere, le consigliamo sempre di far verificare la sua posizione, documenti alla mano, presso la sede Federagenti a lei più vicina.

Domanda: Avevo sottoscritto un contratto di agenzia a tempo determinato della durata di 36 mesi che prevedeva un obiettivo minimo di vendita da raggiungere entro i primi 12 mesi, pena la risoluzione. Durante il decimo mese e sulla base dei dati relativi ai primi nove mesi, la mandante mi ha comunicato la risoluzione del rapporto, affermando che, sulla base dei risultati raggiunti sino a quel momento non avrei potuto realizzare il budget prefissato. Posso contestare l'operato dell'azienda?

Risposta: Il caso prospettato non è assolutamente infrequente, anzi, anche a causa del protrarsi degli effetti della crisi pandemica, risulta sempre più difficile raggiungere gli obiettivi di mercato che, spesso sono stati prefissati dalle mandanti facendo troppo affidamento su una non ancora manifestatasi ripresa economica. La risoluzione anticipata del contratto di agenzia a tempo determinato può avvenire "per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge", così come testualmente previsto dall'art.

1372, 1° co. del codice civile. Per "cause ammesse dalla legge" si deve ovviamente intendere un'inadempimento, che, in base alle norme generali sulla risoluzione per inadempimento (cioè in base al disposto degli articoli 1453 e 1455 c.c.), deve rivestire notevole importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra parte adempiente.

In linea generale possiamo affermare che un contratto di agenzia può prevedere una clausola risolutiva espressa a fronte del mancato raggiungimento di un budget.

L'aspetto da verificare è invece quello concernente la legittimità o meno di un recesso anticipato del preponente che però non consenta all'agente di operare per intero il periodo nel quale è previsto la realizzazione di tale budget.

La giurisprudenza di merito sul punto ha evidenziato che "la verifica in ordine al raggiungimento del fatturato minimo può essere effettuata solo al termine del periodo, poiché fino allo scadere di tale periodo l'agente può conseguire l'obiettivo di vendita assegnatogli". Sulla base di tale approccio giurisprudenziale possiamo affermare che "l'asserito mancato raggiungimento, in data antecedente alla naturale scadenza del contratto, del fatturato minimo assegnato all'agente non è idoneo a fondare in capo alla mandante la facoltà di risolvere il contratto per fatto e colpa imputabili all'agente." Nel caso di specie, in base al contratto, l'agente aveva, a disposizione ancor più di tre mesi per raggiungere l'obiettivo minimo di fatturato, stabilito contrattualmente, sicché, solo alla fine del dodicesimo mese, si sarebbe potuto accertare il suo eventuale inadempimento e, solo allora, la società preponente avrebbe potuto e dovuto risolvere il contratto, in forza della clausola contrattuale.

Alla luce di quanto sopra il recesso della mandante si configura illegittimo con conseguente diritto dell'agente al risarcimento del danno da mancato guadagno ed al riconoscimento delle indennità di cessazione del rapporto che spettano all'agente anche nel caso di un contratto a termine. ■



Federagenti

CISAL

- **VUOI VERIFICARE LA TUA POSIZIONE CONTRIBUTIVA INPS/ENASARCO?**
- **VUOI ATTIVARE LA POLIZZA ENASARCO O VUOI GODERE DELLE PRESTAZIONI INTEGRATIVE OFFERTE DALL'ENTE?**
- **DEVI PRESENTARE DOMANDA DI PENSIONE CON INVALIDITÀ?**

Chiama subito la sede Federagenti a te più vicina. Per gli indirizzi consulta il sito www.federagenti.org

Rubrica previdenziale Enasarco

a cura di **Rita Notarstefano**

— Responsabile Federagenti Sicilia Orientale —

Domanda: Buongiorno, mi trovo a dover affrontare un intervento alla mano che non mi darà la possibilità di guidare l'auto per la durata della convalescenza e successiva riabilitazione (circa 30 gg). E' previsto un contributo economico a fronte dell'impossibilità di svolgere l'attività lavorativa per circa un mese? Tra l'altro sono anche costretta ad affrontare la spesa dell'operazione privatamente perchè non ho assicurazioni sanitarie e gli ospedali, a causa covid, non effettuano questo tipo di operazioni se non sono urgenti.

Risposta: Buongiorno a Lei ed in bocca al lupo per il suo intervento. Premesso ciò occorre affrontare la sua domanda sotto due punti di vista. Il primo riguarda la polizza infortuni malattia che l'Enasarco ha stipulato con PosteAssicura e che copre gli interventi chirurgici pagando un indennizzo che varia a seconda della classe assegnata. La polizza prevede infatti un allegato, definito "nomenclatore", nel quale si trova indicata per ogni intervento la relativa classe. La polizza poi, indica, in riferimento ad ogni classe, l'importo che verrà corrisposto sia a titolo di garanzia A che di garanzia B. Consiglio sempre di far vedere al proprio chirurgo il nomenclatore nella sezione degli interventi che riguardano la mano per fare indicare il tipo di intervento da effettuare e così individuare la classe in cui rientra al fine di poterla poi mettere a confronto con la classe che le verrà riconosciuta e quindi pagata da Posteassicura. In caso fossero diverse e ciò comporti per lei un danno (cioè un rimborso inferiore) potrà proporre reclamo. Riguardo le spese invece occorre verificare se l'intervento che subirà rientra tra i "grandi interventi chirurgici" anche essi elencati in un allegato della polizza. Solo in questo caso infatti potranno essere rimborsate le spese sostenute sia:

a) in caso di ricovero in Istituto di Cura, privato e/o pubblico, per:

- assistenza e prestazioni mediche, onorari per visite mediche;
- analisi di laboratorio ed esami diagnostici;
- equipe operatoria, anestesista, diritti di sala operatoria, materiale di intervento (compresi apparecchi protesici e terapeutici applicati durante l'intervento, medicinali, trattamenti fisioterapici e rieducativi);
- rette di degenza;

b) nei 90 giorni prima e dopo il ricovero in Istituto di cura per:

- assistenza e prestazioni mediche, onorari per visite mediche;
- di laboratorio ed esami diagnostici;
- medicinali assunti nei 90 giorni precedenti e susseguenti il ricovero;
- trattamenti fisioterapici e rieducativi e cure termali (escluse le spese di carattere alberghiero) effettuate nei 90 giorni successivi all'intervento;
- trasporto in ambulanza dell'assicurato per il ricovero nell'Istituto di cura e da questo al domicilio, fino al limite del 5% della somma assicurata.

Le preciso però che i risarcimenti saranno soggetti ad applicazione di uno scoperto del 10% con un minimo di € 1.500,00.

Sia per il rimborso che per l'indennizzo Le ricordo, ed è importantissimo, di richiedere tempestivamente alla struttura sanitaria dove effettuerà l'intervento la cartella clinica in modo da allegarla alla denuncia del sinistro e spedire il tutto entro 90 gg dall'evento.

Negli ultimi anni il regolamento delle prestazioni integrative prevedeva anche un contributo per infortunio malattia e ricovero per l'importo di Euro 1000, ma a condizione che la temporanea sospensione dell'attività lavorativa fosse non inferiore a 21 giorni consecutivi (a decorrere dal giorno successivo all'evento).

Il regolamento del 2022 non è ancora uscito quindi continui a leggere le notizie che diamo

tramite il ns giornale o il ns sito così da verificare se potrà usufruire anche di tale prestazione.



Domanda: A novembre 2021 ho subito un piccolo incidente stradale, ho aperto pratica e qualche settimana fa il dottore mi ha certificato l'avvenuta guarigione; cosa devo fare?

Risposta: Buonasera, sarebbe da capire meglio cosa intende per avere aperto pratica... dove? presso quale ente?

Riguardo la polizza assicurativa Enasarco/Posteassicura dovrebbe indicarci esattamente la data dell'incidente per poter dare una risposta esauriente. Le ricordo infatti che, come detto prima, la denuncia del sinistro va fatta entro 90 giorni dall'evento quindi se l'incidente risale a fine novembre è ancora in tempo per presentare la denuncia, se invece è avvenuto i primi di novembre non può più procedere.

Supponendo che possa inviare la pec a Posteassicura, e trattandosi di infortunio, vanno allegati i seguenti documenti.

1) descrizione dettagliata della modalità evento (descrizione dell'infortunio) e certificato di Pronto Soccorso dal quale risulti la prescrizione della degenza domiciliare;

2) certificato di rimozione della gessatura e/o dell'apparecchio immobilizzante;

3) certificati attestanti tutto il periodo di degenza domiciliare (l'eventuale prolungamento della degenza domiciliare potrà essere prescritto anche dal medico curante intendendo per tale o il medico specialista o il medico di base);

4) certificato di guarigione
Purtroppo nel quesito ci dà poche informazioni su quanto Le è accaduto quindi Le consiglio di rivolgersi presso uno dei ns consulenti per farsi dare indicazioni più precise.

Ricordo infatti che le sedi Federagenti sono sempre a Vs. disposizione. ■

SERVIZI RISERVATI AGLI ISCRITTI

Federagenti

CISAL

- **Consulenza sindacale e legale** sul contratto di agenzia, con verifica dei relativi mandati
- **Consulenza fiscale** (tenuta contabilità a condizioni di assoluta convenienza, Studi di settore, Istanze e ricorsi di rimborso Irap)
- **Richiesta Liquidazione FIRR** Enasarco con verifica estratti conto per richiesta FIRR accantonati e non richiesti
- Effettuazione **conteggi delle indennità di fine rapporto**
- **Assistenza stragiudiziale e giudiziale** nelle controversie con la mandante
- **Conciliazione in sede sindacale**
- **Verifica** del calcolo della **pensione Enasarco**
- **Aggiornamenti sulla professione** grazie al nostro sito istituzionale, al notiziario "Federagenti" e alle newsletters periodicamente inviate tramite posta elettronica

CONTATTA LA SEDE NAZIONALE

TEL 06/5037103

06/51530121

(DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ
9.30-13.00 / 14.00-18.00)

OPPURE CONTATTA DIRETTAMENTE LE SEDI SUL TERRITORIO